SENATO DELLA REPUBBLICA

N. 4637

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FIRRARELLO, MANCA, MANFREDI, COSTA e VEGAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2000

Disposizioni in materia di indennità di trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Onorevoli Senatori. - È il momento di prendere coscienza del particolare momento storico in cui il profondo mutamento del quadro geopolitico europeo e, di conseguenza, di quello geostrategico ha determinato la necessità di rivedere gli «strumenti militari» per adeguarli alle nuove esigenze di difesa. In tale contesto le nostre Forze armate, per mantenere il passo con i tempi, hanno posto in atto un radicale processo di ristrutturazione e ridistribuzione sull'intero territorio nazionale. In tale contesto appare improcrastinabile perseguire quei provvedimenti che sono indispensabili per garantire il mantenimento della necessaria operatività. Mi riferisco anche alla problematica dell'inevitabile trasferimento di interi reparti prima concentrati al Nord in altre sedi e con il conseguente trasferimento di interi nuclei familiari. Se da una parte è necessario questo rischieramento, è altrettanto necessario non far pesare sul personale i disagi che ne derivano. È impensabile infatti che famiglie costrette al monoreddito, proprio a causa dei frequenti movimenti, possano essere abbandonate a loro stesse senza che lo Stato venga loro incontro. Voglio ricordare che lo stipendio medio mensile del personale in argomento è poco superiore ai due milioni e che l'affitto medio di un alloggio è di circa un milione al mese non essendo disponibile, nella situazione attuale, un numero sufficiente di alloggi demaniali. La situazione ha, in sostanza, raggiunto livelli insostenibili in quanto la buona volontà non è più sufficiente a colmare il divario tra le disponibilità economiche e gli oneri che vengono a gravare sulle famiglie che si trovano nella situazione sopra descritta.

Tutto questo poi nel momento in cui si chiede la totale ed incondizionata disponibilità del personale, non solo ai trasferimenti ma anche ad impieghi, con limitato tempo di preavviso, al di fuori del territorio nazionale, che per la loro pericolosità certo inducono nelle famiglie ulteriori elementi di preoccupazione. In tale contesto è doveroso che le forze politiche tutte esaminino con attenzione il presente disegno di legge proposto nell'ottica di alleviare, almeno in parte, i disagi economici e sociali del personale trasferito.

Al riguardo, in particolare, si è previsto:

la corresponsione di un'indennità biennale di trasferimento per ripagare il disagio economico e sociale dovuto alla sistemazione di un intero nucleo familiare nella nuova sede;

che la predetta indennità venga ridotta di un terzo qualora nella nuova sede il personale goda di alloggio di servizio gratuito;

che il medesimo trattamento venga esteso al personale che abbia prestato servizio all'estero, al momento del rientro in patria;

l'elevazione dell'indennità prevista dall'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, alle reali necessità di una «prima sistemazione» adeguata ai tempi ed alle esigenze primarie;

che sia attribuita un'indennità di «mancato alloggio» per quel personale trasferito e che entro tre mesi non riceva l'alloggio di servizio;

che la «nuova» indennità di trasferimento non sia cumulabile con quella di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e non sia soggetta a tassazione in quanto concessa al fine di ripagare i disagi economici e sociali dovuti al trasferimento;

che a partire dal 1º gennaio 2000 le indennità di cui alla legge n. 100 del 1987 e al decreto-legge n. 325 del 1987 siano sostituite dalla predetta «nuova» indennità;

l'aggiornamento dei parametri di riferimento previsti per il rimborso degli oneri connessi con il trasloco dei mobili e masserizie per il personale trasferito d'autorità. Le misure attualmente vigenti infatti sono ferme dal 1985. È stato inoltre previsto di rideterminare detti parametri secondo l'indice ISTAT;

l'elevazione da 40 a 60 quintali del limite massimo previsto per il trasporto di mobili e masserizie;

infine è prevista la copertura finanziaria.

Per quanto sopra esposto ed in considerazione della urgente necessità di provvedere ad una definizione nel delicato settore della mobilità del personale militare e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, si chiede una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. Al fine di agevolare la mobilità, sul territorio nazionale ed internazionale, al personale in servizio permanente delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, sita in comune diverso, compete per due anni, a titolo di rimborso spese per il disagio economico e sociale, una indennità mensile pari a lire 1.500.000.
- 2. Il trattamento di cui al comma 1 è ridotto di un terzo al personale che fruisce, nella nuova sede, di alloggio gratuito di servizio.

Art. 2.

1. Il trattamento di cui al comma 1 dell'articolo 1 compete all'atto del rientro in Italia al personale titolare del trattamento estero previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e successive modificazioni, dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114, e dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Gli aumenti di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, competono in misura pari a dieci mensilità della indennità integrativa speciale.

Art. 4.

1. In aggiunta all'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 1, il personale titolare di incarico cui compete l'alloggio di servizio che abbia presentato domanda può chiedere, trascorsi tre mesi dalla presentazione della domanda senza che sia stato assegnato l'alloggio in condizioni di agibilità, previa presentazione di regolare contratto di locazione, il rimborso del canone mensile fino ad un importo massimo di 1.000.000 lire per un periodo, comunque, non superiore a ventiquattro mesi. In caso di successiva assegnazione di alloggio di servizio, le spese di trasloco sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza del personale interessato.

Art. 5.

1. Il trattamento economico di cui agli articoli 1 e 3 non concorre a formare reddito imponibile e non è cumulabile con quelli previsti dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e del decretolegge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402.

Art. 6.

- 1. Al personale di cui all'articolo 1 che alla data del 1° gennaio 2000 usufruisce del trattamento di cui alla legge 10 marzo 1987, n. 100, e al decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, si applica per il rimanente periodo, fino alla concorrenza dei due anni, il trattamento di cui agli articoli 1 e 5.
- 2. La misura dell'indennità chilometrica di cui all'articolo 8, terzo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è fissata in lire 500 al chilometro. La medesima è annualmente

rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Il limite di 40 quintali stabilito dall'articolo 8, terzo comma, della legge 27 luglio 1972, n. 417, è elevato a 60 quintali.

Art. 7.

- 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo riducendo l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
- 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.